

GRANDI RISCHI BIS: PARTI CIVILI CONTESTANO LA SENTENZA, "DELUDENTE E CON ERRORI"

11 Gennaio 2017



L'AQUILA - "Una sentenza deludente, superficiale e con errori fattuali su numerosi aspetti".

Dopo qualche giorno di valutazioni arriva il ruggito delle parti civili uscite "sconfitte" nell'ambito del cosiddetto processo Grandi rischi bis all'ex capo dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, dopo la diffusione delle motivazioni della sentenza di assoluzione depositate dal giudice Giuseppe Grieco lo scorso 1° dicembre e anticipate da *AbruzzoWeb* nei giorni scorsi.

A manifestare a questo giornale tutta l'insoddisfazione per i contenuti della sentenza è l'avvocato Stefano Parretta, che assiste la famiglia Visione.

È stato proprio lui, assieme al collega Angelo Colagrande, che difendeva invece la famiglia Vittorini, a insistere nelle istanze per processare Bertolaso, dopo due richieste di archiviazione della procura della Repubblica presso il tribunale rigettate dal giudice, arrivando, alla fine, all'avocazione del fascicolo da parte della procura generale presso la Corte d'appello e ottenendo che quel processo fosse almeno celebrato e concluso, seppur con un'assoluzione, prima di arrivare all'estinzione del reato per prescrizione.

Nel procedimento Bertolaso era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni, in particolare per aver organizzato una "operazione mediatica perché vogliamo assicurare la gente", come disse in un'intercettazione, convocando la riunione di esperti del 31 marzo 2009, a 5 giorni dalla scossa distruttiva del 6 aprile seguente.

Nel procedimento principale i 7 esperti della Commissione grandi rischi sono stati a loro volta processati per aver assicurato la gente e sottovalutato il rischio sismico che c'era, condannati in primo grado ma poi assolti in Appello e Cassazione, tranne l'ex numero 2 di Bertolaso, Bernardo De Bernardinis, condannato in via definitiva a 2 anni di carcere.

Grieco ha detto che la telefonata tra Bertolaso e l'allora assessore regionale Daniela Stati "risulta irrimediabilmente destinata a essere considerata inutilizzabile" perché, sulla base dell'articolo 270 del codice di procedura penale, le intercettazioni si possono sfruttare solo nel procedimento per cui sono state disposte, e quella in particolare riguardava i procedimenti su Bertolaso per il G8 e le inchieste sulla "cricca".

Per Parretta "un grosso errore, perché non era la trascrizione di intercettazione di altro procedimento che chiedevamo di utilizzare, ma il dvd di una trasmissione televisiva in cui anche Bertolaso ascoltava per intero e commentava la telefonata".

Quattro anni fa, infatti, il pubblico ministero dell'epoca, Fabio Picuti, fece entrare comunque "dalla finestra" nel processo quel colloquio registrato, grazie al fatto che il sonoro era stato riproposto integralmente nell'intervista che l'ex capo dipartimento aveva rilasciato all'emittente tv *La7* ad Antonello Piroso nel programma *Ma anche no*. Espediente bocciato da

Grieco.

Entrando nel merito dell'intercettazione, Parretta comunque rileva che "il giudice non ci ha mai permesso di ascoltarla in udienza, ma poi scrive che, sentendola in maniera non preconcepita, il significato è diverso da quello che tutti le hanno dato. Glielo abbiamo chiesto più volte di riprodurla, ma ha sempre rimandato, affermando 'quando sarà il momento la sentiremo' e invece niente".

Si contesta, poi, la parte delle motivazioni in cui viene difeso l'ex numero 2 della Protezione civile, Bernardo De Bernardinis, unico condannato in via definitiva in quanto autore delle dichiarazioni giudicate anche dalla Cassazione rassicuratorie, quelle passate alla storia sul bicchiere di vino da bere piuttosto che temere l'arrivo del sisma.

"Altro errore, si dice che le dichiarazioni di De Bernardinis sono state fatte dopo la riunione della commissione, invece aveva parlato prima: questo è molto importante perché cade tutta la ricostruzione, il vice capo dipartimento esegue l'ordine del suo superiore", sostiene Parretta in relazione all'accusa, caduta con l'assoluzione, che Bertolaso avesse dettato in anticipo una linea rassicuratoria da seguire poi nella riunione.

E ancora, "Grieco parla di una possibile responsabilità di Bertolaso che non è stata contestata nelle accuse, ovvero che non abbia corretto il suo vice dopo le dichiarazioni rassicuratorie. Perché non lo ha corretto? Glielo diciamo noi, perché condivideva quelle dichiarazioni, quello era il suo messaggio, tant'è vero che le dichiarazioni di De Bernardinis sono state fatte prima della riunione".

Contestazioni che amareggiano le parti civili e i familiari delle vittime, che da anni hanno portato avanti la battaglia giudiziaria contro Bertolaso, chiedendo "giustizia, non vendetta", ma che sono state smentite dal verdetto del giudice di primo grado.

Che cosa succederà ora? "Ci si dovrebbe accodare all'impugnazione della sentenza della procura generale, le parti civili possono impugnare solo a effetti civili, ma con il reato prescritto non ha senso. Il mio assistito è talmente deluso che forse non farà nulla, ma attendiamo comunque le decisioni della procura", conclude Parretta.